



ESSERE INGEGNERE

**ordine
INGEGNERI
provincia
como**

INDICE

1.	Premessa.....	3
2.	Gli Ordini provinciali	4
3.	Le Commissioni dell'Ordine	5
4.	Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.....	5
5.	La Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia.....	6
6.	La Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como.....	7
7.	Iscrizione.....	8
8.	Obbligatorietà dell'iscrizione.....	8
9.	Elenchi di professionisti	9
10.	Servizi per gli iscritti	9
11.	Il Gruppo Giovani.....	10
12.	CTU: Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Como.....	10
13.	Servizio di Mediazione.....	10
14.	INARCASSA	11
15.	La libera professione: indicazioni circa la redazione di disciplinari e parcelle..	12
16.	La libera professione: fisco e contributi	12
17.	La Deontologia Professionale.....	17
	<i>Una definizione</i>	17
	<i>Il Codice Deontologico dell'Ordine (Allegato).....</i>	16
	<i>Il professionista e il pubblico interesse</i>	17
	<i>La disciplina</i>	18
	<i>Scienza e coscienza.....</i>	17
18.	Contatti.....	28
	Il Codice Deontologico.....	19

1. PREMESSA

Care colleghe e cari colleghi,

è con grande piacere che vi accogliamo nel nostro Ordine. Dopo anni di studio duro ed intenso siete finalmente giunti ai traguardi della laurea, del superamento dell'esame di stato, dell'iscrizione all'albo.

Essere iscritti all'albo è un onore e allo stesso tempo una responsabilità: un onore perché potete esercitare un'attività talmente importante da essere regolata per legge e una responsabilità perché, proprio a causa della sua importanza, tale attività va esercitata con coscienza, rettitudine e correttezza.

Se il legislatore ha pensato, quasi un secolo fa, che, essendo la professione di ingegnere strettamente collegata con la sicurezza delle persone, dell'ambiente, delle cose, essa *necessita di un controllo e di un'attenzione particolari*, allora noi abbiamo l'obbligo di praticarla al meglio, consci della sua importanza pubblica. Per praticarla al meglio abbiamo bisogno di aggiornamento e confronto continui, di formazione, di conoscenza che evolve nel tempo.

Questa pubblicazione vuole essere un primo passo in questa direzione; essa vi fornirà le informazioni di base sul nostro ordinamento, sul nostro lavoro, sulla nostra deontologia, e speriamo sia utile ad aiutarvi, oltre che a muovere i primi passi professionali, a prendere piena coscienza del vostro ruolo, della vostra importanza, delle vostre responsabilità.

Iscriversi a un Ordine, infatti, non porta privilegi, ma responsabilità, la responsabilità di bene operare.

Sbaglierebbe chi pensasse di accedere, con l'iscrizione, a una riserva di lavoro, e ancor più sbaglierebbe chi pensasse di entrare a far parte di una corporazione volta alla tutela dei propri interessi.

Ricordate sempre che gli Ordini non tutelano gli iscritti, bensì i committenti, e con essi la dignità della professione.

Mai come oggi le professioni intellettuali hanno necessità di uno scatto di orgoglio: esse possono proporsi come guida per la collettività, ma necessitano di adempiere appieno il loro compito, il loro mandato.

Voi siete qui per questo; l'Ordine e la Fondazione - con i servizi, i corsi, gli incontri - si impegnano per aiutarvi al meglio.

Sentitevi allora orgogliosi di voi stessi, e dedicatevi, sempre in maniera alta, con la mente e con il cuore, alla nostra bella professione, che senz'altro sa gratificare chi la esercita *in scienza e coscienza*.

Benvenuti!

2. GLI ORDINI PROVINCIALI

Gli Ordini provinciali sono stati istituiti con la Legge n°1395 del 24.06.1923, allo scopo di tutelare il titolo professionale degli ingegneri, ovvero garantire ai cittadini, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni che i professionisti a cui essi si affidano hanno determinate caratteristiche e rispettano un preciso codice deontologico ed etico.

Il "Regolamento per la professione di ingegnere" (R.D. del 23.10.1925 n°2537) precisa che per essere iscritti nell'albo occorre aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione che, a norma del Regio Decreto del 31.12.1925 n°2909, abilita in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

In base all'articolo 5 della Legge 1395 del 1925, gli iscritti eleggono il proprio Consiglio, che ha tre compiti fondamentali:

1. pubblicare l'albo, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
2. esprimere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
3. vigilare sulla correttezza dell'esercizio professionale.

Gli Ordini degli ingegneri e i rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita direttamente o tramite i procuratori generali presso la corte di appello e i procuratori della Repubblica.

Il Ministro della Giustizia vigila sulla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e può, direttamente o per mediazione dei magistrati, chiedere ragione delle azioni intraprese dai singoli Ordini e dai rispettivi Consigli.

Con la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 05.06.2001 n°328) sono stati istituiti nell'albo professionale due sezioni e tre settori, rispettivamente:

- la sezione A, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - la sezione B, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea;
- a) il settore dell'ingegneria civile e ambientale;
 - b) il settore dell'ingegneria industriale;
 - c) il settore dell'ingegneria dell'informazione.

Gli iscritti appartengono a uno o più settori sulla base della tipologia del corso di laurea frequentato e, benché si assista talora ad alcune sovrapposizioni, tale suddivisione pare essere efficace.

Gli iscritti alla sezione A possono fregiarsi del titolo di ingegnere (ing.), mentre gli iscritti alla sezione B utilizzano il titolo di ingegnere iunior (ing. iunior).

Con il D.P.R. 08.08.2005 n°169 è stato emanato il "Regolamento per il riordino del sistema elettorale degli organi di Ordini professionali" che stabilisce che i Consigli provinciali sono

formati da un numero variabile di componenti in proporzione al numero degli iscritti all'albo, da un minimo di sette a un massimo di quindici.

Sono previste regole precise per garantire che entrambe le sezioni dell'albo siano equamente rappresentate: i consiglieri si fanno portavoce di tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

I consiglieri restano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio dell'Ordine elegge tra i propri componenti un Presidente, che deve essere iscritto alla sezione A dell'albo. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea. Egli è tenuto a convocare l'Assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio o di un quarto degli iscritti all'albo.

La Legge 24.06.1923 n°1395 stabilisce che il Consiglio elegga al suo interno, oltre al Presidente, il Segretario e il Tesoriere, e che possa eleggere un Vice-presidente.

3. LE COMMISSIONI DELL'ORDINE

Al fine di favorire lo scambio culturale e professionale tra gli iscritti, il Consiglio dell'Ordine ha istituito diverse commissioni per approfondire i temi che i colleghi, sia professionisti che dipendenti, si trovano quotidianamente ad affrontare.

La capacità di fare gruppo e di condividere competenze è di fondamentale importanza, nel mondo odierno, e lo sarà sempre di più in futuro.

Chiunque fosse interessato a partecipare ai lavori delle commissioni, il cui elenco e le cui finalità sono reperibili sul sito www.ordingcomo.org, e desiderasse portare il suo contributo non deve fare altro che segnalarsi alla segreteria.

4. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Il Consiglio Nazionale Ingegneri (C.N.I.), disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla Legge 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal Decreto Luogotenenziale 382/44 e dal D.P.R. 169/2005, è l'organismo che coordina a livello nazionale l'operato dei Consigli provinciali.

Il Consiglio, per specifica disposizione legislativa, è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia ed ha sede in Roma. Esso è composto da quindici consiglieri, che restano in carica cinque anni e si insediano in base all'esito di elezioni da parte di tutti i Consigli provinciali.

I consiglieri eleggono al loro interno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario.

I compiti istituzionali del C.N.I. prevedono: il ruolo di magistratura di secondo grado nei ricorsi e reclami degli iscritti avversi alle decisioni dei consigli dell'Ordine; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della Giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia di tariffa professionale.

Attraverso l'emanazione di pareri e direttive, il C.N.I. uniforma l'attività degli Ordini sul territorio nazionale, ferme restando le necessarie differenziazioni d'attività legate alle diverse collocazioni territoriali e relative esigenze economiche e sociali. Un prezioso strumento per attuare questa politica è dato dall'Assemblea dei Presidenti di tutti gli Ordini e delle Federazioni regionali.

Il Consiglio partecipa attivamente ai lavori di alcune importanti organizzazioni internazionali e tiene naturalmente contatti con le associazioni nazionali di ingegneri dei vari paesi fuori e dentro l'Unione Europea. Con alcune di esse sono stati stipulati degli accordi bilaterali di carattere tecnico e culturale.

Il C.N.I. cura la redazione e divulgazione di una rivista mensile di cultura e informazione *L'Ingegnere italiano*, gratuitamente inviato a tutti gli iscritti all'Ordine. Degno di nota è anche il sito del Consiglio Nazionale www.tuttoingegnere.it, ricco di funzionalità e notizie.

Inoltre, allo scopo di contribuire alla valorizzazione della professione dell'ingegnere così come configurata dall'ordinamento professionale, il C.N.I. ha deciso nel 1999 di attivare un proprio Centro Studi.

5. LA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA LOMBARDIA

La Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia è nata nel 1973.

Essa agisce d'intesa con gli Ordini provinciali lombardi che coordina nel rispetto della loro autonomia. Inoltre dà impulso alle iniziative comuni e pone in essere le azioni necessarie al fine di tutelare la figura professionale rappresentata.

La Consulta collabora con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e con le altre Federazioni qualora le attività di sua spettanza abbiano carattere nazionale o interregionale.

Il Consiglio della Consulta è composto dai Presidenti dei Consigli provinciali, che sono membri di diritto, e da un numero variabile (da uno a tre) di consiglieri per ciascun ordine in proporzione al numero degli iscritti.

Alle riunioni di Consiglio devono essere invitati a presenziare, a titolo consultivo, i membri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e possono partecipare di volta in volta esperti di singole discipline.

Il Consiglio della Consulta esercita alcune funzioni, le più importanti delle quali sono:

Essere Ingegneri

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

- a) esprimere pareri e assumere iniziative presso gli organi regionali competenti in relazione a leggi e regolamenti (emanati o da emanare), a programmi e situazioni che interessano la professione in qualunque forma esercitata;
- b) intervenire nella determinazione delle scelte legislative e amministrative della Regione, nei settori di attività riguardanti la professione di ingegnere;
- c) essere organo di consultazione diretta della Regione;
- d) svolgere attività di coordinamento e di raccordo tra i vari Ordini provinciali.

6. LA FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO

Nell'estate del 2007, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, è stata costituita la "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como" a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Come riportato nello statuto, la Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si pone come obiettivi la valorizzazione e la tutela della figura dell'ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli ingegneri.

A tal fine può ad esempio:

- organizzare e finanziare corsi, convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, distribuzione e pubblicazione lavori di ricerca e materiale tecnico-scientifico;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi scientifici e tecnici;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con dipartimenti ed istituti universitari nazionali ed internazionali;
- istituire borse di studio e di ricerca scientifica;
- organizzare stages di Ingegneri presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorarne la preparazione professionale.

L'Ordine, unitamente alla propria Fondazione, organizza incontri, seminari, convegni e corsi gratuiti e a pagamento su temi di interesse attuale, presso la propria sede o in altri luoghi. Vengono affrontati vari argomenti volti all'aggiornamento e all'informazione degli iscritti.

Le iniziative che raccolgono una elevata partecipazione vengono periodicamente ripetute per cercare di soddisfare le esigenze di tutti.

7. ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Ordine degli ingegneri è subordinata al superamento dell'esame di stato e alla presentazione presso la segreteria dei seguenti documenti :

1. domanda in carta da bollo indirizzata al Presidente dell'Ordine (reperibile sul sito e in segreteria);
2. fotocopia di un documento di identità valido;
3. ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa a mezzo di bollettino postale;
4. versamento della quota annuale.

La quota di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como è fissata di anno in anno dal Consiglio. Esiste un'agevolazione per gli ingegneri minori di 35 anni che si iscrivono per la prima volta. A tutti i nuovi iscritti vengono rilasciati il timbro con il logo dell'Ordine e una casella di Posta Elettronica Certificata.

Attenzione: per i cittadini degli stati membri della U.E. l'articolo 16 della Legge 21/12/99 n°526 equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione agli albi. Ci si può quindi iscrivere all'Ordine nella cui provincia si ha la residenza anagrafica o il domicilio professionale.

Il domicilio è definito dall'articolo 43 comma 1 del C.C: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

8. OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione negli albi professionali è obbligatoria per esercitare la professione ai sensi della Legge n°897 del 25.04.38 e anche della R.D. del 23.10.1925 n°2537. Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano ad esempio:

- progetto e direzione lavori di costruzioni civili e industriali per opere pubbliche o private in genere;
- progetto e direzione lavori di impianti e strutture;
- collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un'anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
- collaudo di impianti;
- richiesta di concessioni edilizie e D.I.A. (denuncia inizio attività) per costruzioni e demolizioni;
- consulenza tecnica d'ufficio per il Giudice (C.T.U.).

9. ELENCHI DI PROFESSIONISTI

Presso l'Ordine sono istituiti vari elenchi di professionisti in funzione dell'esperienza acquisita e delle singole specializzazioni, quali:

- elenchi di cui alla L. 818/1984 "Nulla osta per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
- elenco dei consulenti tecnici d'ufficio suddiviso per categorie in funzione della specializzazione professionale;
- elenchi di specialisti nei vari ambiti dell'ingegneria;
- elenco degli ingegneri che hanno frequentato il corso della durata di 120 ore per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, DPR 81/2008;
- elenco dei collaudatori delle opere in c.a. (D.P.R. 380/2001);
- elenco degli ingegneri che hanno conseguito l'attestazione di frequenza al corso per partecipazione alle commissioni edilizie comunali (ai sensi dell'art.5 L.R. 09/06/97 n°18) in materia di tutela paesistico-ambientale.

I nominativi degli iscritti ai diversi elenchi vengono richiesti da soggetti privati ed enti pubblici e segnalati su delibera del Consiglio dell'Ordine.

10. SERVIZI PER GLI ISCRITTI

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, insieme alla sua Fondazione, fornisce agli iscritti diversi servizi volti a facilitare e migliorare l'esercizio della professione, sia libera che subordinata.

Il Presidente, i Consiglieri e il delegato Inarcassa sono disponibili, previo appuntamento, ad incontrare gli iscritti. Sempre previo appuntamento è possibile usufruire della consulenza gratuita di un avvocato e di un dottore commercialista, e si possono consultare esaustive raccolte di normative tecniche.

L'Ordine pubblica una rivista trimestrale inviata a tutti gli iscritti e a tutte le amministrazioni pubbliche della Provincia.

Oltre a ciò sono attivi, mediante il sito web, i seguenti servizi:

- segnalazione di bandi e concorsi indetti da pubbliche amministrazioni;
- segnalazione di convegni e corsi organizzati da vari enti e istituzioni;
- pubblicazione di richieste e offerte di lavoro.

Presso la sede si ha la possibilità di:

- accedere alla normativa, sia tecnica che di interesse generale per la professione;
- ricevere indicazioni tariffarie per diverse tipologie di lavori;

Inoltre è stata attivata una convenzione con il Politecnico di Milano per facilitare l'accoglienza di tirocinanti (studenti del Politecnico che svolgono il tirocinio nell'ambito del curriculum di studi) da parte dei singoli professionisti iscritti all'Ordine.

Ciascun iscritto può, tramite le commissioni esistenti o con un contatto diretto col Consiglio, proporre quello che ritiene più utile e interessante. Il contributo di tutti è, oltre che sempre bene accetto, fondamentale per crescere insieme.

11. IL GRUPPO GIOVANI

Il Gruppo Giovani è nato alla fine del 2001 con l'intento di affrontare le problematiche riguardanti i giovani professionisti. A tal fine cerca di creare dei contatti tra i giovani e il mondo del lavoro, organizza incontri con le università e seminari tecnici, propone serate di cultura generale ed eventi non strettamente legati al mondo dell'ingegneria per favorire momenti di contatto e di scambio tra i professionisti.

Durante le riunioni, che hanno cadenza mensile, vengono discusse tematiche di interesse comune, proposti e pianificati i vari eventi e suddivisi i compiti per l'organizzazione degli stessi.

L'indirizzo e-mail del gruppo è gruppogiovani@ordingcomo.org

Tutti possono iscriversi alla mailing list per ricevere informazioni relative alle varie proposte... e chi vuole può partecipare in modo attivo.

12. CTU: CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI COMO

Stante l'importante ruolo ricoperto dagli ingegneri chiamati dai magistrati quali Consulenti Tecnici d'Ufficio, il Consiglio dell'Ordine ha avviato una fattiva collaborazione con il Tribunale di Como finalizzata all'inserimento dei professionisti specialisti nei vari campi in apposite liste a seguito della loro iscrizione nell'elenco generale.

La modulistica per essere inclusi in quest'ultimo è disponibile presso il tribunale, una volta ottenuta l'ammissione è possibile segnalare le proprie specializzazioni all'Ordine.

13. SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine ha stipulato un protocollo di intesa con l'Azienda Speciale Sviluppo Impresa della Camera di Commercio di Como (organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del DLgs 28/2010) volto a fare sì che gli iscritti abilitati possano essere chiamati a svolgere il ruolo di mediatori nelle controversie gestite dalla stessa azienda.

14. INARCASSA

Inarcassa è la cassa di previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti.

È stata istituita dalla legge 4 marzo 1958 n. 179 come ente di diritto pubblico, con contribuzione e pensioni in misura fissa, molto modesta, indipendente dal reddito; ha subito una sostanziale modifica con la Legge 3 gennaio 1981 n. 6, che ha praticamente introdotto un sistema di contribuzione e prestazioni. In seguito all'emanazione del D.L. 30 giugno 1994 n. 509 Inarcassa è stata privatizzata, diventando un'associazione governata da statuto. Nel 2012 è stata approvata la Riforma Previdenziale Inarcassa che ha introdotto il nuovo metodo di calcolo contributivo.

Inarcassa è retta dal Comitato Nazionale dei Delegati (ingegneri ed architetti provenienti da ogni provincia d'Italia) eletto ogni 5 anni, il quale elegge nel suo seno un Consiglio di Amministrazione, che a sua volta nomina il Presidente e la Giunta Esecutiva.

L'iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli iscritti all'albo, titolari di Partita IVA e non soggetti ad altre forme di contribuzione previdenziale obbligatoria.

I contributi dovuti dagli iscritti sono:

- **contributo soggettivo:** a carico dell'iscritto, dall'anno 2013 è pari al 14,5% del reddito professionale.
- **contributo integrativo:** maggiorazione a carico del cliente da applicare al compenso professionale, attualmente è pari al 4%.
- **contributo maternità:** a carico di tutti gli iscritti (nel 2012 è stato pari a € 85,00).

Per ogni anno sono dovuti dei contributi minimi, aggiornati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.

Per i giovani iscritti (soggetti che si iscrivono per la prima volta con un'età minore di 35 anni) sia il contributo soggettivo che i minimi contributivi sono ridotti.

Gli iscritti ad Inarcassa godono di alcune agevolazioni, principalmente assicurative e bancarie, visualizzabili sul sito www.inarcassa.it, dove si trovano tutte le informazioni utili, la modulistica, le convenzioni e le notizie.

Inarcassa On line è il servizio telematico obbligatorio di Inarcassa che permette a ciascun professionista iscritto all'albo di inviare la dichiarazione del reddito professionale e dei volumi d'affari in via telematica, di verificare di persona l'estratto conto previdenziale, di comunicare variazioni anagrafiche e, a seconda della posizione di iscritto o non iscritto, di accedere a molti servizi on line come il rilascio immediato della certificazione di regolarità contributiva, il versamento dei contributi con Inarcassa Card, il calcolo simulato della pensione o dell'onere di riscatto e l'accesso ai finanziamenti agevolati da Inarcassa.

Le prestazioni di Inarcassa sono:

1. la pensione di vecchiaia unificata, corrisposta ai professionisti che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e maturato almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione; dal 2014 l'età anagrafica è elevata di tre mesi per ogni anno, fino a raggiungere 66 anni nel 2017, e successivamente adeguata con gli incrementi di speranza di vita; il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023 (v. tabella sul sito www.inarcassa.it).

2. la pensione da totalizzazione, per la quale è stata stipulata una convenzione con INPS;
3. i supplementi di pensione, per i pensionati che continuano l'attività, calcolata con cadenza quinquennale sulla base degli ulteriori contributi versati;
4. la pensione di reversibilità ed indiretta, spettanti agli eredi di un iscritto, in caso di decesso;
5. le pensioni di inabilità e invalidità, corrisposte secondo regolamenti specifici.

Il riscatto dei periodi di studio universitario e del servizio militare può essere richiesto dopo 5 anni di iscrizione alla cassa.

L'onere del riscatto cresce con l'anzianità ed è proporzionale alla media dei redditi, pertanto conviene fare tale richiesta appena possibile (in giovane età e quando il proprio reddito è contenuto).

La ricongiunzione di eventuali periodi assicurativi presso altri enti previdenziali è invece attuabile dalla data dell'iscrizione; anche in questo caso il costo aumenta in relazione all'età e al reddito.

15. LA LIBERA PROFESSIONE: INDICAZIONI CIRCA LA REDAZIONE DI DISCIPLINARI E PARCELLE

Per chiarezza nei rapporti professionali, è buona norma, quali che siano le prestazioni da svolgere e il committente, stipulare un contratto o disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti.

Nel disciplinare vanno precisati senza possibilità di equivoco almeno i seguenti punti:

- il nome del committente e del professionista incaricato;
- l'oggetto dell'incarico precisando le prestazioni da svolgere;
- i tempi di svolgimento dell'incarico o delle singole fasi costituenti l'incarico;
- l'onorario professionale;
- le modalità e i tempi di pagamento dell'onorario.

Sul sito dell'Ordine www.ordingcomo.org sono pubblicati i disciplinari tipo redatti dal Centro Studi del C.N.I. in collaborazione con la commissione parcelle della Consulta regionale lombarda.

16. LA LIBERA PROFESSIONE: FISCO E CONTRIBUTI

L'avvio dell'attività professionale svolta in qualità di lavoratore autonomo comporta per l'ingegnere alcune riflessioni che conducono a scelte di ordine fiscale e previdenziale.

Le aree cui porre attenzione sono tre: IVA, imposte sul reddito, contributi previdenziali.

Il primo punto su cui occorre fare chiarezza è quando lo svolgimento di un'attività professionale diventa rilevante ai fini IVA e come si configura ai fini delle imposte sul reddito; spesso, infatti, si sente parlare di "prestazioni occasionali" rese dal professionista non dotato di partita IVA. E' bene quindi chiarire che sia la norma IVA (D.P.R. 26.10.1972 n° 633, art. 5), sia quella delle imposte dirette (D.P.R. 22.12.1986 n° 917, art. 53) richiamano al proprio ambito di applicazione "...l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo ...": non esistono quindi limiti qualitativi (tipologia di prestazioni: consulenze, progetti, direzione lavori, ecc.) o quantitativi (sia in termini di numerosità delle prestazioni che di importo) per determinare l'obbligo o meno di dotarsi di partita IVA, in quanto il termine "abituale" adottato dal legislatore fiscale include senza alcun dubbio i soggetti che esercitano una professione in virtù di un titolo riconosciuto quale risulta essere l'iscrizione all'Albo professionale. E nemmeno la presenza contestuale di altra attività lavorativa (di natura dipendente, d'impresa o altro) fa venir meno l'obbligo di dotarsi di posizione IVA per l'attività professionale. Le "prestazioni occasionali" devono pertanto intendersi quale forma del tutto residuale e solo tollerata dalla prassi fiscale, tanto più alla luce delle norme introdotte dalla Legge 92/2012 che tendono a limitare qualsiasi forma di lavoro non inquadrato in determinate strutture contrattuali.

E' utile precisare che all'ingegnere iscritto all'Albo non è posto in via generale alcun divieto di assumere partecipazioni in società di persone o di capitale, anche con la qualifica di socio illimitatamente responsabile, così come pure di assumere cariche di amministratore con pieni poteri in società di qualsiasi natura.

Una volta verificato l'obbligo di ingresso, sotto il profilo fiscale, nel mondo del lavoro autonomo, questo si attua tramite l'apertura della "partita IVA" presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che deve avvenire entro 30 giorni da quando si è verificato il presupposto. In sede di inizio attività ai fini IVA occorre scegliere il codice dell'attività in base alla tabella ATECO 2007 ed altresì il regime contabile/fiscale tramite apposita opzione (anche in assenza di opzione, rimane comunque valido il comportamento concludente adottato dal soggetto, purché coerente in tutti gli aspetti contabili, fiscali e amministrativi).

Ecco a questo punto alcuni termini tecnici con cui dover familiarizzare:

compensi: importo degli onorari, rimborsi spese, diritti, ecc. rilevanti ai fini IRPEF;

contributo integrativo % INARCASSA: è una maggiorazione obbligatoria del compenso;

imponibile IVA nelle fatture emesse: compenso + % INARCASSA su cui si applica l'IVA;

termine di fatturazione: la fattura deve essere emessa al più tardi al momento dell'incasso;

fatturato o volume d'affari: totale imponibile IVA dell'anno solare;

IVA esigibile: imposta applicata nelle fatture emesse e dovuta dal contribuente (sempre % ordinaria, attualmente 21%);

IVA detraibile: imposta subita dal contribuente sulle fatture di acquisto, scomputabile da quella esigibile (vi sono tuttavia diversi casi di indetraibilità oggettiva dell'IVA);

liquidazione IVA: calcolo periodico (mensile o trimestrale) dell'IVA da versare (esigibile-detraibile in base ai documenti classificati per data di emissione e ricevimento);

componenti negativi di reddito: spese, costi, oneri deducibili ai fini IRPEF, DPR 917/86;

reddito: differenza tra compensi e componenti negativi su cui si applicano le imposte dirette (IRPEF e relative addizionali; IRAP) nonché i contributi previdenziali a carico dell'iscritto;

criterio di cassa: il reddito di lavoro autonomo è determinato quale differenza tra i compensi percepiti ed i costi pagati nell'anno solare (salvo alcune eccezioni);

IRPEF: imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sulla sommatoria di tutti i redditi posseduti; aumenta per scaglioni al crescere del reddito complessivo (min. 23% max 43%);

ritenuta d'acconto IRPEF: è prelevata alla fonte (20% del compenso) dal committente che non sia un privato cittadino e viene scomputata dall'IRPEF dovuta in sede di dichiarazione annuale;

contabilità: sistema obbligatorio di registrazioni di compensi, costi, IVA esigibile e detraibile;

modello UNICO: dichiarazione unificata annuale per redditi, IVA, IRAP (obbligatoria per tutti);

trasmissione telematica: modalità obbligatoria di presentazione del modello UNICO;

F24: modello di versamento da utilizzare per tutte le imposte afferenti l'attività, con modalità "on-line";

sostituto d'imposta: colui che, in possesso di partita IVA-codice fiscale, eroga redditi di lavoro ad altri soggetti ed è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto IRPEF;

studi di settore: sistema di controllo fiscale di congruità dei compensi dichiarati in rapporto alla natura e modalità dell'attività svolta, ai costi sostenuti e ad altri parametri dimensionali e qualitativi.

Tra i diversi regimi contabili/fiscali si segnalano i seguenti attualmente in vigore:

- 1) Regime ^contribuenti minimi^ (L. 24.12.2007 n° 244 art. 1, comma 96-117), in vigore dal 2008, a partire dal 2012 è stato sensibilmente modificato (L. 111/2011 art. 27) e di fatto ora assorbe anche il sistema agevolato per le nuove iniziative (in vigore dal 2001 ex L. 388/2000 e abrogato dal 2012).

Questi i pre-requisiti per poter accedere al regime: a) si deve trattare dell'inizio di una nuova attività (o comunque iniziata dopo il 31.12.2007); b) non deve essere stata esercitata nei tre anni precedenti all'inizio alcuna attività con partita IVA; c) l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; d) Il nuovo regime può essere applicato per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, tuttavia è possibile mantenerlo anche oltre il quarto anno ma non oltre il periodo d'imposta in cui il contribuente compie il 35° anno di età.

Gli altri originari elementi necessari per fruire del regime dei minimi: e) compensi annui massimo € 30.000,00; f) beni strumentali acquistati nel triennio precedente massimo € 15.000,00; g) nessuna spesa per lavoratori dipendenti e collaboratori a progetto; h) il soggetto non deve essere socio in società di persone, studi professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

In questo regime non si applica IVA sull'imponibile e non si può conseguentemente detrarre IVA; esenzione da liquidazioni IVA, contabilità, studi di settore, IRAP; il reddito, determinato con regole meno stringenti rispetto a quelle ordinarie, è tassato con un'imposta sostitutiva del 5% separatamente dagli altri redditi soggetti all'IRPEF (e non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 20%).

- 2) Per i soggetti che, pur in trovandosi nelle condizioni dimensionali per poter applicare il regime dei minimi, non sono tuttavia in possesso dei pre-requisiti (novità dell'attività o attività svolta da meno di cinque anni), è prevista la possibilità di usufruire comunque di un [^]regime agevolato[^] (L. 111/2011, art. 27, comma 3) che prevede: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini IVA (l'IVA viene versata una volta all'anno); esenzione da IRAP; determinazione del reddito con le regole ordinarie e assoggettamento ad IRPEF (con applicazione della ritenuta d'acconto del 20%); obbligo di applicazione degli studi di settore o dei parametri.
- 3) Regime normale o [^]semplificato[^] (DPR 29.9.1973 n° 600 art. 19), adottabile da chiunque senza limiti di importi; l'IVA si applica nei modi ordinari ed il reddito è assoggettato ad IRPEF e IRAP; si applicano gli studi di settore oppure i parametri.

Si segnala che l'obbligo a carico dei lavoratori autonomi di far transitare le proprie operazioni (attive e passive) su un conto corrente bancario o postale, istituito nel 2006, è stato abrogato nel corso del 2008; tuttavia resta più che mai opportuna la prassi di utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva alle operazioni dell'attività professionale, anche alla luce dei nuovi limiti per l'utilizzo del denaro contante introdotti nel 2011. La Legge 136/2010 ha inoltre introdotto uno specifico obbligo di tracciabilità a carico dei professionisti

che concorrono all'aggiudicazione di appalti pubblici per servizi di ingegneria e architettura, prevedendo l'obbligo del conto corrente dedicato.

Veniamo ora all'aspetto previdenziale. L'attività di lavoro autonomo comporta l'obbligo di assoggettare il reddito prodotto alla contribuzione previdenziale. Il regime naturale per l'ingegnere libero professionista è quello di INARCASSA, ove l'iscrizione è obbligatoria al ricorrere delle tre condizioni: iscrizione all'Albo, possesso di partita IVA, assenza di altra contribuzione obbligatoria con riferimento ad altri redditi (per esempio lavoratore dipendente). Il contributo pensionistico (soggettivo) dal 2012 è in misura pari al 13,5% (14,5% dal 2013) del reddito dichiarato ai fini IRPEF (ridotto al 50% per i neo-iscritti di età inferiore a 35 per i primi cinque anni); il contributo integrativo 4%, applicato sul compenso fatturato, è invece dovuto da tutti i titolari di partita IVA iscritti all'Albo (dal 2013 vi sono assoggettati anche i compensi tra iscritti ad INARCASSA).

Qualora non ricorrano le condizioni per l'iscrizione ad INARCASSA, il lavoratore autonomo deve iscriversi alla gestione separata INPS (L. 8.8.1995 n° 335 art. 1); il contributo da applicare sul reddito professionale è pari al 20% (18% sino al 2012) per coloro che già sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, oppure al 27,72% negli altri casi.

Nel caso di attività svolta mediante società a responsabilità limitata (sia nell'ambito della normativa delle cosiddette ^società d'ingegneria^ ex L. 163/2006, sia per le altre società), si darà luogo sempre e solo a reddito d'impresa, mai soggetto alla ritenuta d'acconto. Per le prestazioni aventi natura professionale rese dalla società tramite ingegneri ed architetti (progettazione, direzione lavori, ...), la società è tenuta ad iscriversi ad INARCASSA, con obbligo di comunicazione delle relative operazioni fatturate e di applicazione/versamento del contributo integrativo.

Infine un cenno alle forme contrattuali residuali per l'esercizio dell'attività: le collaborazioni a progetto e quelle occasionali.

La collaborazione a progetto (Legge Biagi 2003) consiste in un rapporto di lavoro senza vincolo di subordinazione, che ha come requisito un progetto pre-determinato e ben definito nell'oggetto e nel tempo; è riservata a soggetti che svolgono attività non a carattere professionale (altrimenti si ricade nella casistica sopra esposta). E' soggetta a tassazione analoga a quella del lavoratore dipendente ed a contribuzione presso la gestione separata INPS, con oneri posti per 2/3 a carico del committente.

La prestazione occasionale è definita come reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente. E' soggetta a tassazione IRPEF nei modi ordinari e subisce la ritenuta d'acconto del 20%; ai fini previdenziali, è stabilito che i compensi sono soggetti ai

contributi della gestione separata INPS (con le modalità delle collaborazioni a progetto) per l'importo che eccede € 5.000,00 su base annuale (percepito anche da più committenti).

17 LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Una definizione

La deontologia professionale, (...) è regolata da un principio fondamentale, applicabile a tutte le libere professioni intellettuali (...). Si tratta del principio di "agire secondo scienza e coscienza", al quale debbono conformarsi tutti i comportamenti del professionista. Detto principio può essere definito come "principio-quadro", perché nel suo ambito possono confluire tutti i comportamenti del professionista. Questi, infatti, deve essere animato non solo dalla volontà di agire in conformità alle norme tecniche, ma anche dalla consapevolezza di tutte le conseguenze che derivano dalla loro applicazione, perfino al di là dei confini del rapporto professionale, tenendo conto dell'interesse individuale del cliente e di quello generale della collettività in relazione alla funzione sociale svolta dalla professione ¹.

Il Codice Deontologico dell'Ordine (Allegato)

Il Codice Deontologico afferma, nel suo primo articolo, che la professione di ingegnere costituisce attività di pubblico interesse ed egli è personalmente responsabile della propria opera nei riguardi sia della committenza che della collettività.

L'articolo 1.6 aggiunge: "L'ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione".

L'articolo 5 elenca i rapporti con la collettività ed il territorio nella cui nozione rientra anche la tutela dell'ambiente.

Il professionista deve quindi acquisire una visione più ampia del suo ruolo sociale, ben oltre al rapporto con il committente ed ai doveri verso i colleghi.

Il professionista e il pubblico interesse

Poiché l'attività del professionista è svolta nel pubblico interesse, ogni richiesta del committente che si ponga obiettivamente in contrasto con esso, ed in primo luogo con Leggi dello Stato e con direttive dell'ordinamento comunitario, non può essere esaudita.

¹ Cfr.: P. GIANNITI, *Principi di Deontologia Forense*, Padova 1992, 95
Essere Ingegneri

Si tratta, quindi, di conoscere e condividere le norme del codice deontologico conformandosi ad un abito mentale o, meglio, ad una disciplina intesa, etimologicamente, quale metodo o regola di imparare e di vivere.

La disciplina

Come si legge in un regolamento dello Stato, *la disciplina costituisce abitudine d'adempiere i doveri esattamente e coscienziosamente, non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità*².

In sostanza le disposizioni che regolano il rapporto dell'iscritto con l'Ordine, i colleghi, i committenti ed il contesto sociale, vengono definite deontologiche ed invece disciplinari le determinazioni applicative.

Gli iscritti devono svolgere la professione secondo regole di comportamento che sono stabilite nell'interesse primario dell'Ordine per realizzarne, direttamente o indirettamente, le finalità istituzionali.

L'articolo 2 della costituzione riconosce e garantisce i diritti dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità.

Tale norma garantisce il pluralismo associativo e, di conseguenza, le norme deontologiche e disciplinari, che assicurano la vita dell'Ordine professionale, acquistano rilevanza nell'ordinamento giuridico e vengono riconosciute, non solo come fonte di diritti e doveri degli iscritti, ma anche all'esterno.

Scienza e coscienza

Occorre quindi iniziare la professione con la serietà che costituisce il viatico per l'acquisizione di un'etica, vale a dire di una abitudine che si forma nel tempo solo rispettando ogni giorno le norme, siano esse derivanti dalla Leggi dello Stato e dell'ordinamento comunitario che dallo stesso codice deontologico in piena condivisione.

In particolare il paradigma della scienza e coscienza che si declina, da un lato, nella preparazione professionale e, dall'altro, nella correttezza, disinteresse, affidamento, lealtà, colleganza, richiama ad un impegno costante che richiede anche la relazione ed il confronto con l'Ordine ed i colleghi.

Sono contenuti che evolvono nel tempo, secondo le esigenze che emergono nell'ordinamento, ma sempre rispondono al bisogno profondo della collettività che il sapere del professionista sia messo a disposizione degli altri nel rispetto del vero e del bene.

² Cfr.: I. CACCIAVILLANI, *Il Diritto Disciplinare*, Padova 1994, 5

18 CONTATTI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como

Via Volta, 62

22100 COMO

Tel. 031 269810

Fax 031 301807

<http://www.ordingcomo.org>

info@ordingcomo.org

ordine.como@ingpec.eu

Allegato

IL CODICE DEONTOLOGICO

1- PRINCIPI GENERALI

- 1.1 La professione dell'ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L'ingegnere è personalmente responsabile della propria opera sia nei riguardi della committenza, sia nei riguardi della collettività.
- 1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
- 1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese in maniera sia saltuaria che continuativa.
- 1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialità per l'adempimento degli impegni assunti.
- 1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio e del gruppo.
Tali limiti dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione.
- 1.6 L'ingegnere non può accettare incarichi con prestazioni professionali parziali (direzione lavori, calcolo strutture, ecc.) nei casi in cui le opere siano state progettate da tecnici non qualificati o comunque la cui competenza esuli dai loro limiti professionali.
- 1.7 L'ingegnere dipendente, prima di svolgere atti di libera professione, è tenuto a comunicare all'Ordine l'autorizzazione del datore di lavoro. L'ingegnere dipendente di pubbliche Amministrazioni non può esercitare la libera professione nel territorio dei rispettivi comuni, province e regioni indipendentemente dalla eventuale autorizzazione degli stessi enti.

- 1.8 L'ingegnere non può assumere incarichi, né partecipare a concorsi di opere pubbliche o private, né come concorrente né come membro di commissioni esaminatrici, quando le condizioni degli incarichi o dei bandi siano state dichiarate inaccettabili dall'Ordine.
- 1.9 L'ingegnere deve costantemente migliorare e aggiornare la propria professionalità per soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività e per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi ed alle condizioni di attuazione.

2- SUI RAPPORTI CON L'ORDINE

- 2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine.
- 2.2 Ogni ingegnere ha l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
- 2.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

3- SUI RAPPORTI CON I COLLEGGI

- 3.1 L'ingegnere sia esso libero professionista o dipendente pubblico o privato, deve ispirarsi nei rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
- 3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in particolare modo quelle che hanno connessioni con la professione di ingegnere.
- 3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e del loro operato.
Se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega deve informare il Presidente dell'Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.
- 3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero.
Dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti a cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell'Ordine, relazionando a quest'ultimo sulle ragioni per cui ritiene plausibile il subentro.
- 3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità e denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

4- SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- 4.1 Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
- 4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della Committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
- 4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il Committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico contenente, tra l'altro, il dettaglio delle prestazioni da svolgere e gli onorari concordati per l'espletamento dell'incarico.
- 4.4 L'ingegnere è compensato per le proprie prestazioni professionali con riferimento alle tariffe ove esistenti e/o alle indicazioni fornite dall'Ordine, la cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole eccezioni previste dalla legge, e comunque commisurando il proprio compenso all'importanza della prestazione e al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233 C.C.
- 4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal Committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità e aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
- 4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto a informare il Committente, nel caso abbia interesse a materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

5- SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA' ED IL TERRITORIO

- 5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell'uomo.
- 5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
- 5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente, nel quale opera, alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco delle fonti energetiche.

6- DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Il presente codice è accompagnato dalle norme di attuazione.

Il presente codice è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Como nella seduta del 17/01/2007 ed entrerà immediatamente in vigore con pubblicazione sul sito e sul notiziario dell'Ordine.

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Premessa

Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice deontologico.

Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, non debbono essere considerati esclusi.

Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.

1- SULLE INCOMPATIBILITA'

1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:

- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, riparazione e manutenzione di impianti, macchine, apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall'art. 41/bis della legge 765/1967 e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l'ingegnere che rediga o abbia redatto uno strumento urbanistico d'iniziativa pubblica, deve astenersi, dal momento

dell'incarico fino all'approvazione, dall'accettare da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico. Considerate le difficoltà burocratiche e amministrative degli Enti pubblici che possono dilatare il tempo intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'Amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

- 1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali quali:
- nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente;
 - nella sottomissione a richieste del committente, che siano volte a contravvenire a leggi, norme e regolamenti vigenti.
- 1.3 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi come sfruttamento del lavoro intellettuale; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.

2- SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO

2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine richiede ai propri iscritti nominati su segnalazione dell'Ordine sono i seguenti:

- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza o su segnalazione dello stesso;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine, con sollecitudine, tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come a leggi vigenti, di cui sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;

- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

3- SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI

- 3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
- 3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del prodotto dell'organizzazione stessa; l'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
- 3.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
 - critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
 - operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
 - attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
 - utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona.
 - abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.
 - La pattuizione di condizioni non conformi all'art. 2233 del C.C. ovvero non rispettose dell'importanza della prestazione e del decoro professionale.

4- SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

- 4.1 L'ingegnere non può, senza autorizzazione del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.
Egli inoltre non può usare in modo da pregiudicare il committente le notizie a lui fornite, nonché il risultato di esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l'incarico ricevuto.
- 4.2 L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali e umanitarie.
- 4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate

esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengano a trovare in difficoltà.